IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania", come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)";

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTO in particolare, l'art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTA la domanda del Sig. XHEPALIU Fabian, cittadino albanese, volta ad richiedere il riconoscimento del titolo di studio professionale conseguito in Albania, per l'esercizio in Italia della qualifica di "Responsabile Tecnico" in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, art. 1, comma 2, **lett. a)** impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, e lett. **b)** impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

VISTO il titolo denominato “Certifikate” (Certificato), rilasciato il 15-09-2016 dal Centro Generale dei Servizi e di Formazione Professionale “*Formazione-Occupazione-Benessere” di Fushe-Kruje* (Repubblica d’Albania) e conferito al Sig. XHEPALIU (n. matricola 280 e n. Licenza: LM-0492-11-2009) a seguito del positivo superamento dell’intero programma della formazione;

VISTO il documento del Centro Generale dei Servizi e della Formazione Professionale “Formazione – Occupazione – Benessere” FUSHE – KRUJE attestante le valutazioni sulle seguenti materie, con test finale: fisica, matematica, disegno tecnico, elettrotecnica, schemi elettrici, materiali elettrici, apparecchi di misura elettrici, laboratorio nel gabinetto;

VISTA la Dichiarazione di valore in loco dell’Ambasciata d’Italia in Tirana - Cancelleria Consolare - n. 101 del 30 gennaio 2023 in cui risulta che il documento denominato “Certifikate” è stato rilasciato il 15.09.2016 dal soggetto privato “Quendra e Pergjithshme e Sherbimeve dhe Formimit Professional” di Fushe-Kruje in Albania, al sig. XHEPALIU Fabian; che il certificato abilita allo svolgimento della professione di “Instalime Elektrike (installazioni elettriche); che la durata del corso di formazione per il conseguimento del certificato era di un anno, dal 2015 al 2016 e che il documento rilasciato dal soggetto privato “Quendra e Pergjithshme e Sherbimeve dhe Formimit Professional” di Fushe-Kruje è riconosciuto dalle autorità albanesi e consente l’esercizio della professione nella Repubblica di Albania;

VISTO il Diploma statale di Ginnasio conseguito dal richiedente presso l’Istituto “Kajo Karafili” relativo all’anno scolastico 2011-2012 e rilasciato a Tirana il 17 gennaio 2013;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 16, comma 3, del decreto legislativo 206/2007, come modificato dal decreto legislativo n. 15/2016, la convocazione della Conferenza di servizi è facoltativa;

RITENUTO, ai sensi del d.lgs. n. 207/2007 – Capo II – Regime generale – artt. 18-21, che il Certifikate di “Instalime Elektrike” (installazioni elettriche) conseguito al sig. XHEPALIU Fabian in Albania **NON è idoneo** a consentire in Italia l’esercizio dell’attività di installazione di impianti di tipo “Elettronici” di cui all’art. 1, comma 2, **lett. b)** del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 per mancanza della formazione professionale;

VALUTATO, ai sensi del d.lgs. n. 207/2007 – Capo II – Regime generale – artt. 18-21, che il Certifikate di “Instalime Elektrike” (installazioni elettriche) conseguito al sig. XHEPALIU Fabian in Albania **è idoneo** a consentire in Italia l’esercizio dell’attività di installazione di impianti di tipo “Elettrici” di cui all’art. 1, comma 2, **lett. a)** del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, subordinatamente al superamento di una misura compensativa;

CONSIDERATO che la misura compensativa, individuata nella prova attitudinale il cui oggetto e modalità di svolgimento sono indicati nell’Allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto, è necessaria in quanto la formazione riguarda “*materie sostanzialmente diverse” da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia* (art. 22, co. 1, lett. b) del d.lgs. 206/2007 e s.m.i.) cioè quelle materie *in relazione alle quali*

conoscenze, abilità e competenze acquisite sono essenziali per l'esercizio della professione e in cui la formazione ricevuta dal migrante presenta significative differenze in termini di contenuto rispetto alla formazione richiesta in Italia (art. 22, co. 5, d.lgs. 206/2007 e s.m.i.);

SENTITE le Associazioni di categoria;

VISTO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 211251 del 23 giugno 2023 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la richiesta di riconoscimento era stata respinta, per quanto concerne l'installazione di impianti di cui al D.M. 37/2008, art. 1, co. 2, lett. b), ed accolta per quanto concerne l'installazione di impianti di cui al D.M. 37/2008, art. 1, co. 2, lett. a), subordinatamente al superamento della misura compensativa per le motivazioni sopra riportate;

VERIFICATO che il richiedente non si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di € 32,00 è stata corrisposta dal richiedente tramite bonifico della Banca Carige alla Tesoreria dello Stato codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRRENT Banca d'Italia;

DECRETA

Art. 1

1. Al Sig. XHEPALIU Fabian, cittadino albanese, nato a Tirana (Albania) il 10 febbraio 1993, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i, è riconosciuto il titolo di formazione professionale, citato in preambolo, quale titolo valido per l'esercizio in Italia della qualifica di "Responsabile Tecnico" in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, art. 1, comma 2, **lett. a)** impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, **subordinatamente al superamento di una misura compensativa** di cui agli artt. 22 e 23 del citato d.lgs. n. 206/2007 e s.m.i..

2. La misura compensativa, volta a colmare la differenza riscontrata nella formazione, citata in preambolo, consiste in una prova attitudinale. L'oggetto della misura compensativa e le modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Per le motivazioni esposte in premessa, al sig. XHEPALIU Fabian è invece respinta la domanda di riconoscimento del titolo di formazione professionale, conseguito in Albania, per lo svolgimento in Italia dell'attività di installazione di impianti di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, art 1, comma 2, lett. b) (impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere);

4. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

5. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gianfrancesco ROMEO

Firmato digitalmente da: Gianfrancesco Romeo
Organizzazione: MISE/80230390587
Data: 05/10/2023 18:48:07

ALLEGATO A

La prova attitudinale consiste in una prova pratica e in un colloquio ed è mirata a verificare il possesso da parte del candidato di adeguate conoscenze sugli argomenti oggetto della stessa. Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).
La prova attitudinale di cui al Decreto Direttoriale 1 settembre 2017 recante *Integrazione al DM 22 aprile 2016, recante "Disposizioni per l'applicazione delle misure compensative al fine del riconoscimento delle qualifiche professionali: attività di installazione di impianti tecnologici negli edifici, elettricità ed elettronica"* è organizzata dalla regione territorialmente competente, si svolgerà in lingua italiana, è diretta ad accertare la conoscenza dell'attività di *installazione di impianti* ai sensi del *D.M. 22 gennaio 2008 art 1, comma 2, lettera B),* e si articola in una **prova pratica e teorica, e in una prova orale** che verterà sulle seguenti materie.

LETTERA A) ELETTRICITÀ'

Parte pratico -teorica

1. *Tipologie di lavoro elettr*ico

a. Zona di lavoro sotto tensione, zona prossima e zona di lavoro non elettrico
b. Scelta del tipo di lavoro elettrico
c. Lavoro elettrico e non elettrico
d. Distanze regolamentate DL, DV e DA9

2. Zona di lavoro, parti attive, ruoli e comunicazioni

a. Delimitazione della zona di lavoro
b. Parti attive pericolose
c. Ruoli delle persone impegnate in un lavoro elettrico
d. Caratteristiche dei lavoratori elettrici
e. Comunicazioni per lavori complessi: piano di lavoro, piano d'intervento e documento di consegna-restituzione impianto

3. Lavori elettrici fuori tensione in bassa tensione

a. Sequenza operativa
b. Documentazione
c. Organizzazione
d. Prova al banco

4. Lavori elettrici sotto tensione in bassa tensione

a. Tipologie di lavoro sotto tensione
b. Organizzazione del lavoro
c. Lavori sotto tensione a contatto
d. Lavori sotto tensione a distanza
e. Prova al banco

5. Lavori elettrici fuori tensione in alta tensione

a. Sezionamento e provvedimenti per evitare richiusure intempestive
b. Messa a terra e in cortocircuito
c. Prova al banco
d.

6. Lavori elettrici in prossimità AT/BT

a. Condizioni preliminari
b. Possibili procedure di sicurezza: impedimento e distanza sicura
c. Prova al banco

7. Lavori elettrici misti, particolari e semplici

a. Lavori elettrici di tipo misto
b. Sostituzione lampade e fusibili
c. Misure e prove

8. Interventi semplici su quadri elettrici BT
    a. Norma CEI EN 50274

Parte teorica:

9. I lavori elettrici e il Dlgs 81/08

a. La valutazione del rischio elettrico
b. La legislazione della sicurezza elettrica
c. Lavoro elettrico e lavoro ordinario
d. Qualificazione del personale

10. Il rischio elettrico e gli effetti della corrente elettrica
    a. Resistenza elettrica del corpo umano
    b. Effetti dell'elettricità sul corpo umano

11. Curve di pericolosità e di sicurezza DPI e attrezzi per lavori elettrici

a. Obbligo di uso dei DPI dal DLgs 81/08
b. I principali DPI elettrici

c. Attrezzi per lavori sotto tensione BT
d. Attrezzi per lavori fuori tensione MT/BT

Prova orale consiste in un colloquio sulle materie della prova pratica

La prova orale consiste in un colloquio sulle citate materie, Al termine del colloquio e visto il risultato della prova pratica la Commissione esaminatrice delibera sulla prova attitudinale e rilascia al candidato apposito attestato

La prova attitudinale è organizzata dalla **Regione competente per territorio**, presso una struttura da essa individuata. Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla **Regione competente.**.

La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato.

La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente, la quale rilascia al richiedente attestazione dell'avvenuto superamento **e ne dà comunicazione a questo Ministero.**

Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.